



SKYNET – PROCEDURA WHISTLEBLOWING

D.lgs 24 del 10/03/2023

Aggiornamenti di versione

Versione	Data	Redatto da	Aggiornamento
1.0	16.11.2023	C.C.	Prima emissione
1.1	14.10.2025	D.K.	Revisione generale
1.2	15.10.2025	V. P.	Aggiunte disposizione PdR
1.3	13.11.2025	A.C	Revisione generale

Sommario

1.	IL WHISTLEBLOWING – D.lgs. 24/2023	3
1.1.	Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023 Introduzione	3
1.2.	Lo scopo della procedura	3
1.3.	Definizioni	3
1.4.	Destinatari	4
1.5.	L’oggetto della segnalazione	4
1.6.	Requisiti della segnalazione	5
2.	MODALITÀ OPERATIVE: Canali di segnalazione interna ed esterna e gestione delle segnalazioni.....	6
2.1.	Gestione dei canali di segnalazione interna	6
2.2.	I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna	7
2.3.	Segnalazione esterna	7
3.	Presa in carico e istruttoria sulle segnalazioni	8
3.1.	Decisioni sulle segnalazioni	8
3.2.	Conservazione della documentazione	9
4.	Tutele del segnalante e del segnalato.....	9
4.1.	Tutela della riservatezza della segnalazione	9
4.2.	Tutele del segnalato	10

1. IL WHISTLEBLOWING – D.lgs. 24/2023

1.1. Segnalazione attività illecite o fraudolente ai sensi del D.lgs. 24/2023 Introduzione

Con il termine whistleblowing si intende l'attività di segnalare illeciti o irregolarità commessi all'interno di un ente o azienda (si intenda il soggetto giuridico pubblico o privato da qui in avanti con la dicitura "ente").

La normativa in materia di whistleblowing, di origine comunitaria, ha avuto un'importante evoluzione negli ultimi anni: da iniziale dovere in capo a specifici soggetti in determinate materie (ad esempio in ambito fiscale), il whistleblowing è oggi un diritto esteso ad un'ampia categoria di soggetti, anche del settore privato.

Il Decreto Legislativo 24/2023, che testualmente "disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato", raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del soggetto segnalante (c.d. whistleblower).

1.2. Lo scopo della procedura

Come anticipato, il whistleblowing è un atto con cui il soggetto interno all'ente contribuisce a far emergere e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente stesso.

Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di risolvere (o, se è possibile, di prevenire) i problemi creati da un'irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

La presente Procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante si determini all'inoltro sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.

In ogni fase del processo di segnalazione, verrà assicurata la massima riservatezza e la protezione dei dati personali, nel rispetto delle norme di legge.

1.3. Definizioni

Cosa si intende per segnalazione e segnalante:

Per **segnalazione** si intende qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 (ove applicabile), nelle policy e procedure, da leggi e regolamenti applicabili a Skynet Technology S.p.A.

Per **segnalante** si intende qualunque dipendente e/o collaboratore, chiunque si trovi in relazioni di affari con la Società (clienti, fornitori, business partner), nonché terze parti come meglio specificato nel seguente paragrafo.

1.4. Destinatari

La presente Procedura è destinata a tutte le attività gestite da Skynet Technology S.p.A. in Via G. Leopardi 31 52025 Montevarchi (AR) e si applica (art. 3, D.Lgs. 24/2023):

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
- ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente”, ex art. 2 D.Lgs. 81/2015;
- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti;
- ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.

1.5. L’oggetto della segnalazione

Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano (D.Lgs.24/23 art.2, comma1, lettera a):

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (esclusi dai successivi numeri 3), 4), 5) e 6));
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, (esclusi dai successivi numeri 3), 4), 5) e 6));
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- 7) condotte discriminatorie, molestie o comportamenti lesivi della dignità della persona, con particolare riferimento alla parità di genere.

In sintesi:

- Corruzione e frode
- Appropriazione indebita e furto
- Riciclaggio di denaro

- Salute, sicurezza e ambiente
- Discriminazione, molestie, mobbing e altre questioni di diritto del lavoro
- Violazioni della normativa sulla tutela dei dati personali (Privacy) e sicurezza IT
- Violazione di normative di carattere fiscale
- Violazioni del diritto della concorrenza (Antitrust)
- Rivelazione di segreti aziendali
- Violazioni dei principi di parità di trattamento e di genere o comportamenti lesivi della dignità della persona

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D.Lgs. 24/2023):

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In sintesi:

Saranno prese in considerazione soltanto quelle segnalazioni che riguardano fatti o informazioni riscontrate direttamente dal segnalante, con esclusione di lamentele o rivendicazioni di carattere “personale”.

1.6. Requisiti della segnalazione

Le segnalazioni:

- devono essere effettuate in buona fede
- devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti
- devono riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala
- devono contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta potenzialmente illecita

Per ulteriori dettagli in merito ai punti sopra esposti si rimanda al testo del D.lgs 10 marzo 2023 n°24 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>

2. MODALITÀ OPERATIVE: Canali di segnalazione interna ed esterna e gestione delle segnalazioni

L'art.4 del Decreto prevede, in particolare e per quello che qui interessa:

- che l'ente, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivi "propri canali di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione".
- che "la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato";
- che le "segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole"

Skynet Technology S.p.A ha istituito un'apposita piattaforma che consente al segnalante di effettuare segnalazioni negli ambiti e secondo i requisiti di cui al D.Lgs. 24/23, anche in forma anonima, tramite accesso al link: whistleblowing.xcall.it. La gestione di tale canale è affidata ad un soggetto interno il quale, verificato l'oggetto della segnalazione, la trasmette all'Organismo di Vigilanza (se la segnalazione è rilevante ai fini 231 e rientra nelle competenze dell'ODV), al Comitato di Genere (se la violazione concerne le pari opportunità) oppure, nei casi rimanenti, viene gestita direttamente.

Limitatamente alle segnalazioni aventi ad oggetto circostanze rilevanti ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avendo Skynet Technology S.p.A. adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nel rinviare al Codice Etico per qualsiasi maggiore informazione, è possibile inviare una segnalazione anche all'ulteriore canale interno corrispondente all'indirizzo email odv@skynetspa.com, dedicato alle segnalazioni relative alle violazioni del Modello.

Tale canale è ulteriore e aggiuntivo rispetto alla piattaforma, non garantisce l'anonimato e la segnalazione viene presa in considerazione solo se verte su violazioni del Modello e del Codice Etico.

2.1. Gestione dei canali di segnalazione interna

Il soggetto che ha in carico la gestione della segnalazione, provvederà alle seguenti attività:

- rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alla segnalazione;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

2.2. I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna

In conformità a quanto previsto dalla normativa, il whistleblower potrà far pervenire la propria segnalazione:

1. In forma nominativa o anonima tramite accesso alla piattaforma whistleblowing.xcall.it
2. se riguarda esclusivamente violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o del Codice Etico in conformità al D.Lgs. 231/01, anche tramite e-mail all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza odv@skynetspa.com oppure redigendo una segnalazione scritta, da far pervenire in busta chiusa con la dicitura "RISERVATA/PERSONALE" tramite posta o a mano: OdV C/O Skynet Technology S.p.A. in Via G. Leopardi 31 52025 Montevarchi (AR) indicando un indirizzo, ovvero un recapito mobile, onde gestire la segnalazione.

Alcuni suggerimenti e note sulle tre modalità sopra descritte.

Nel caso di utilizzo mail è preferibile utilizzare una mail personale o aprire una mail, gratuita, presso <https://proton.me/it/mail> (sicura, crittografata e personale).

Nel caso di segnalazione cartacea è suggerito di riportare la segnalazione, eventualmente completa delle proprie generalità e modalità di contatto in una busta chiusa riportante la dicitura: per l'Organismo di Vigilanza, inserita in una ulteriore busta chiusa.

2.3. Segnalazione esterna

Il canale di segnalazione esterna è affidato all'ANAC che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Segnalazioni, queste, che, ai sensi dell'art. 6, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di segnalazione non conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- nell'ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta senza seguito;
- nell'ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
- nell'ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse.

Come per la segnalazione interna, anche per la segnalazione esterna l'ANAC deve attivare un canale che garantisca la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione alla stessa allegata (art. 7, comma 1).

Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica, ovvero oralmente, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro con il personale addetto (art. 7, comma 2).

Laddove la segnalazione esterna venisse presentata, per errore, ad un soggetto diverso dall'ANAC, colui che la riceve dovrà trasmetterla a quest'ultima entro 7 giorni, dandone comunicazione al segnalante (art. 7, comma 3).

Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate dall'art. 8, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto l'onere per l'ANAC di comunicare al soggetto segnalante

l'esito finale della procedura, che può consistere anche nell'archiviazione della segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea), che dovranno gestire la segnalazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 8.

Tale ultima ipotesi ricorre nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella competenza dell'ANAC.

L'ANAC provvede, inoltre, alla trasmissione annuale alla Commissione europea delle informazioni relative al numero di segnalazioni esterne ricevute, al numero e alle tipologie di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni, con indicazione del relativo esito, nonché agli eventuali accertati danni finanziari derivati dalle violazioni oggetto di segnalazione (art. 8, comma 3).

3. Presa in carico e istruttoria sulle segnalazioni

Il soggetto che, per competenza, prende in carico la segnalazione, coordina le attività di indagine e adotta tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza o meno della stessa, nel rispetto della massima riservatezza e con l'applicazione delle dovute misure di sicurezza.

A partire dall'esito della prima attività di valutazione, la segnalazione viene annotata in un apposito Registro delle Segnalazioni, istituito in formato elettronico.

Nel corso delle attività di istruttoria e trattazione della segnalazione ritenuta rilevante e procedibile, il soggetto competente si confronta ove necessario con le figure opportune (Revisori, Legali, Referenti di Funzione e CDA), esaminando i fatti riferiti, i documenti eventualmente ricevuti e assumendo tutte le informazioni necessarie, eventualmente comunicando con il segnalante, ove possibile, mantenendo riservata la fonte della segnalazione.

Ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, si può:

- contattare il segnalante, ove possibile, e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

Nello svolgimento delle attività di istruttoria, è possibile coinvolgere altri dipendenti, altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. I componenti delle funzioni aziendali coinvolte nell'esame della segnalazione sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza.

Il soggetto competente per la gestione delle segnalazioni redige e custodisce i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte.

3.1. Decisioni sulle segnalazioni

Al termine dell'attività istruttoria, il soggetto competente predispone una relazione sulle attività svolte e sulla valutazione finale del caso, da condividersi eventualmente con il CDA o, in caso di violazione accertata da parte di alcuno dei membri del CDA, con il Collegio Sindacale.

Provvederà inoltre a riportare nel Registro delle Segnalazioni l'esito dell'accertamento e l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato.

In caso di segnalazioni infondate procede alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione delle motivazioni nel Registro delle Segnalazioni.

Dell'avvenuta archiviazione della segnalazione verrà data comunicazione al segnalante, ove possibile.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate o presentate in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società o comunque vessatorie nei confronti di dipendenti della Società, la funzione competente interessa il CAD e la Direzione Risorse Umane per i necessari provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Non è prevista, invece, alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

3.2. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle attività di accertamento effettuate, la funzione competente è tenuta a documentare le segnalazioni ricevute nel Registro delle Segnalazioni con accesso esclusivo e sui propri sistemi IT.

Le segnalazioni, e la documentazione correlata, sono conservate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti e conservati e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio.

I dati personali, eventualmente comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dalla segnalazione, decorsi i quali saranno cancellati, e fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso.

4. Tutele del segnalante e del segnalato

4.1. Tutela della riservatezza della segnalazione

Si assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione in tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte, entro i limiti in cui le legislazioni applicabili tutelano l'anonimato e la riservatezza.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, salve le ulteriori responsabilità previste per legge.

È garantita la riservatezza del soggetto segnalante - nonché di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante - sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La divulgazione dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. Della necessaria divulgazione, il segnalante è informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini e procedimenti giudiziari.

4.2. Tutele del segnalato

Si adottano le stesse forme di tutela previste a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante anche per il presunto responsabile della condotta o della violazione, fatto salvo ogni obbligo di legge che imponga di comunicare il nominativo del segnalato (ad es. a fronte di richieste dell'Autorità giudiziaria nazionale).

Skynet Technology S.p.A garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) sulle accuse e su eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, nonché il diritto alla difesa.